

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - F.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n. 2232
All.

li, 03.01.2006

pres. Giovanni Tinebra Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

dott. Gaspare Sparacia Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Oggetto: Personale del Corpo di polizia penitenziaria. Applicazione art. 42 *bis*, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ripetutamente questo Coordinamento, sia con apposite note sia nel corso di riunioni di natura sindacale, ha sollecitato un confronto per discutere dell'applicazione della disciplina di cui in oggetto, introdotta dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Tali reiterate richieste, tuttavia, sono rimaste – alla stregua di numerose altre – senza riscontro alcuno.

Per di più, alle istanze prodotte dagli interessati ed intese ad ottenere periodi di distacco presso la provincia e/o la regione ove presta la propria attività lavorativa l'altro genitore del figlio minore di anni tre, la Direzione generale del personale e della formazione del DAP continua ad opporre il diniego asserendo, in sintesi, che l'istituto normativo in questione non sarebbe applicabile al personale del Corpo di polizia penitenziaria e, più in generale, agli appartenenti alle Forze di polizia.

Tale asserzione appare frutto di un'interpretazione assolutamente illegittima ed a limite del capzioso.

Peraltro, univoca ed ormai consolidata giurisprudenza (vedasi da ultimo TAR del Lazio – Sezione I – Quater – sent. n. 9362 del 18 novembre 2005), che ha visto soccombere in giudizio sia l'Amministrazione penitenziaria sia altre Amministrazioni da cui dipendono appartenenti a Forze di polizia, ha affermato l'esatto contrario, ossia la piena applicabilità della disciplina in questione anche agli operatori di Polizia.

Per quanto accennato, si rinnova l'invito a convocare con la massima urgenza le Organizzazioni Sindacali di comparto per un compiuto esame della materia.

Si evidenzia, peraltro, che in mancanza di riscontro entro giorni trenta dalla presente questo Coordinamento si vedrà costretto, per garantire una efficace tutela al personale interessato nell'irrinunciabile esercizio del mandato conferitogli, ad avviare le procedure di garanzia consentite.

Nell'attesa, distinti saluti,

Il Segretario Generale Massimo Tesei

Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it